

CAMERA DEI DEPUTATI N. 817

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato MOLINARI

Disposizioni per la promozione, la tutela e la valorizzazione dell'agriturismo e delle risorse culturali e naturali nei territori rurali, collinari e montani

Presentata il 13 giugno 2001

ONOREVOLI COLLEGHI! 1. La Conferenza organizzata a Cork, in Irlanda, dal 7 al 9 novembre 1996 dalla Presidenza del Consiglio dell'Unione europea e dalla Commissione europea, ha portato all'adozione della « Dichiarazione di Cork » che definisce in dieci punti gli orientamenti di una nuova politica a favore delle zone rurali dell'Unione (zone dove vive un quarto della popolazione europea e che rappresentano l'80 per cento del territorio comunitario).

La Conferenza, riunitasi a Cork, si è dichiarata:

« consapevole che le aree rurali (...) sono caratterizzate da un tessuto culturale, economico e sociale particolare, da uno straordinario mosaico di attività e da

una grande varietà di paesaggi (foreste e terre coltivate, siti naturali incontaminati, villaggi e piccole città, centri regionali, piccole imprese);

convinta che le zone rurali e i loro abitanti rappresentano un'autentica ricchezza per l'Unione europea e del fatto che sono in grado di essere competitive; (...)

consocia del fatto che i cittadini europei sono sempre più attenti alla qualità della vita in generale e ai problemi relativi alla qualità, alla salute, alla sicurezza, allo sviluppo individuale e al tempo libero in particolare; che le zone rurali sono in una posizione privilegiata per soddisfare tali interessi, e che possiedono gli elementi

favorevoli ad un modello autentico e moderno di sviluppo della qualità; (...)

decisa a promuovere con ogni mezzo possibile la valorizzazione del potenziale locale per assicurare lo sviluppo sostenibile delle aree rurali e in particolare le iniziative private e collettive che si integrino nel contesto della globalizzazione dei mercati».

In conformità a tali convinzioni — e recependo la risoluzione del Parlamento europeo su una politica rurale e sulla creazione di una Carta rurale europea (A4-0301/96) — le istituzioni comunitarie hanno rimodulato — attraverso i complessi negoziati di Agenda 2000 — gli strumenti relativi ai piani di sviluppo rurale, valorizzando fortemente il ruolo e la responsabilità delle autonomie regionali.

« Considerata il secondo pilastro della PAC, la politica di sviluppo rurale è un sistema integrato con l'obiettivo di creare un contesto coerente e sostenibile per valorizzare le risorse endogene nei territori rurali e migliorare la qualità della vita delle popolazioni. Diversificando i sistemi economici locali, sviluppando le potenzialità turistiche e artigianali, migliorando i servizi alla popolazione, oltre alla tutela ambientale e al patrimonio storico-culturale, le misure previste dall'articolo 33 del regolamento 1275/99 intendono contribuire a creare nuovi posti di lavoro o a dare vita a nuove fonti di reddito supplementari, stabilizzando anche la popolazione.

I cardini della nuova politica (plurifunzionalità, approccio plurisettoriale ed efficienza) sono ispirati all'esperienza dei programmi realizzati nelle aree in ritardo di sviluppo o nelle zone rurali con problemi di riconversione (cioè gli ex obiettivi 1,6, 5b). In totale, su 22 misure previste dal regolamento, ben 13 sono rivolte direttamente a questi scopi». (*Agrimese, marzo 2000, pagina 10*).

2. Entro questo scenario la Commissione europea, il 27 gennaio 1999, ha approvato una comunicazione sugli orien-

tamenti per una politica agricola sostenibile (COM(1999)22), nella quale mostra quanto l'esigenza di integrare il tema dell'ambiente nella politica agricola sia diventata una delle preoccupazioni principali della politica agricola comune, in particolare nel contesto delle riforme dell'Agenda 2000 che tengono conto degli elementi ambientali in diversi contesti.

La comunicazione valuta, da un lato, gli effetti che l'agricoltura e la silvicoltura hanno sull'ambiente, e dall'altro, il rischio che la cessazione di queste attività in molte zone potrebbe minacciare il paesaggio e la biodiversità, che sono il frutto di secoli di attività agricola.

Il 26 gennaio 2000, la Commissione europea ha approvato una comunicazione sugli indicatori per l'integrazione della problematica ambientale nella politica agricola comune (COM(2000)20), che si prefigge di fornire un quadro degli indicatori per la politica agricola che rifletta le caratteristiche specifiche del settore.

Per vigilare sull'integrazione della problematica ambientale nella politica agricola comune è attualmente possibile elaborare una serie di indicatori; per sfruttare appieno il potenziale degli indicatori, tuttavia, è necessario intraprendere varie azioni volte a:

migliorare gli attuali indicatori e aumentarne il numero in modo da prendere in considerazione tutto lo sviluppo sostenibile;

potenziare le infrastrutture di raccolta delle informazioni;

elaborare metodologie per l'efficienza ambientale e per la classificazione degli ecosistemi agricoli;

accrescere la comunicazione sui problemi agroambientali. A questo fine si deve tenere presente:

la situazione attuale dell'ambiente agricolo e i suoi mutamenti nel corso del tempo, ponendo in rilievo tutte le modifiche indesiderabili che è necessario combattere e anche le situazioni che si devono preservare;

individuare le pressioni che hanno portato a mutamenti indesiderabili ed i benefici ambientali derivanti da coltivazioni agricole che hanno contribuito a preservare o a migliorare l'ambiente;

collegare le pressioni e i processi suddetti alle forze motrici dell'economia.

Il regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEOGA) e che modifica ed abroga taluni regolamenti stabilisce, nell'ambito degli obiettivi 1 e 2, il sostegno finanziario alle seguenti iniziative:

1. diversificazione delle attività del settore agricolo e delle attività affini allo scopo di sviluppare attività plurime o fonti alternative di reddito;

2. incentivazione di attività turistiche e artigianali.

La comunicazione della Commissione relativa ai fondi strutturali e coordinamento con il fondo di coesione — Linee direttrici per i programmi del periodo 2000-2006 — in linea con l'articolo 10, paragrafo 3, del regolamento n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali, ha adottato alcune linee direttrici relative alle politiche comunitarie rilevanti per gli obiettivi dei Fondi. Le linee direttrici intendono orientare le autorità nazionali e regionali nell'elaborazione delle strategie di programmazione per gli obiettivi 1, 2, e 3 dei Fondi strutturali e dei relativi collegamenti con il Fondo di coesione.

Tra le priorità la Commissione indica il turismo sostenibile di qualità. In proposito rileva che uno sviluppo equilibrato e sostenibile del settore turistico può essere garantito in particolare attraverso:

a) l'ammodernamento delle infrastrutture turistiche e il miglioramento della relativa efficienza;

b) il miglioramento delle qualifiche e dei profili professionali per meglio soddi-

sfare le aspettative dei turisti e le esigenze del settore;

c) l'incentivazione del partenariato tra singole imprese, della cooperazione tra settore pubblico e privato e del collegamento in rete, allo scopo di rafforzare l'integrazione dei vari servizi che fanno parte della « catena turistica ».

Un'altra delle priorità segnalate è lo sviluppo rurale finalizzato all'ammodernamento, alla diversificazione e alla tutela dell'ambiente. Secondo la Commissione, per l'Unione europea, nel suo insieme, un importante obiettivo della politica di sviluppo rurale è assicurare la sostenibilità del modello di agricoltura europea.

Lo sviluppo rurale costituisce uno dei pilastri della politica agricola comune e richiede, in quanto tale, una duplice linea d'azione favorevole allo sviluppo di un settore agricolo polifunzionale, da un lato, e al più ampio contesto sociale e territoriale nel quale opera il settore agricolo, dall'altro. Nelle regioni più svantaggiate, rientranti negli obiettivi 1 e 2 la politica rurale deve porsi il duplice obiettivo di sviluppare un settore agricolo competitivo caratterizzato da metodi di produzione rispettosi dell'ambiente e di favorire la diversificazione delle aziende agricole e dell'economia rurale attraverso nuove fonti di occupazione.

I Fondi strutturali e il FEOGA, secondo la Commissione, dovranno favorire la diversificazione di una struttura economica rurale competitiva, promuovendo nuove attività attraverso programmi integrati. Gli obiettivi previsti sono:

a) rafforzamento del settore agricolo;

b) rafforzamento della competitività delle zone rurali;

c) salvaguardia dell'ambiente e del patrimonio culturale europei: la tutela ambientale rappresenta necessariamente un'importante priorità della politica rurale e comprende la conservazione del paesaggio e delle risorse naturali, la tutela delle zone rurali tradizionali, la promozione

dell'agriturismo e il rinnovamento dei villaggi.

3. Il 13 ottobre 1999, la Commissione europea ha adottato la comunicazione concernente gli orientamenti per la nuova iniziativa comunitaria di sviluppo rurale denominata LEADER+ (COM(99)475). Conformemente alla nuova politica di sviluppo rurale e a differenza delle precedenti iniziative LEADER I e II, ne possono beneficiare tutte le zone rurali. LEADER+ dà la possibilità di cofinanziare progetti di sviluppo rurale e si prefigge di dare un importante contributo alla rivitalizzazione dell'economia rurale locale nonché alla creazione e alla salvaguardia di posti di lavoro nelle zone in questione. I criteri di selezione dei gruppi d'azione locale saranno resi più rigorosi al fine di concentrare le risorse finanziarie e dare rilievo a strategie di sviluppo innovative a carattere « pilota ». Per il periodo 2000-2006 è previsto un contributo complessivo dell'Unione europea a LEADER+ di 2.020 milioni di euro. La Commissione ha inoltre approvato la ripartizione indicativa per ogni Stato membro dello stanziamento LEADER+.

Il 15 febbraio 2000 il Parlamento europeo ha adottato una risoluzione sull'iniziativa LEADER+. Il Parlamento ritiene che si debba riconoscere un'importanza tutta particolare anche alle misure a carattere sociale, che creano posti di lavoro nelle zone strutturalmente deboli ed è dell'avviso che una partecipazione di LEADER+ a una rete europea di regioni rurali sia necessaria per realizzare lo scambio di esperienze, informazioni e *know-how*. Il Parlamento esprime la preoccupazione che la dotazione finanziaria di LEADER+, pari a 2.020 milioni di euro per il periodo 2000-2006, possa essere troppo limitata e chiede che sia evitata la dispersione dei finanziamenti. Il Parlamento raccomanda di mantenere la flessibilità e la duttilità introdotte in LEADER II e di autorizzare l'adattamento dei piani d'azione LEADER+ durante la loro attuazione, nonché di

rafforzare il coordinamento tra LEADER+ e i programmi INTERREG, PHARE, SAPARD e MEDA ». (Servizio studi — Ufficio rapporti con l'Unione europea).

4. Sulle oggettive potenzialità dell'iniziativa LEADER+ — e sulle particolarissime situazioni di talune zone nel nostro Paese — si è soffermata l'iniziativa congiunta di Legambiente e Confcommercio « *Investire sul Bel paese: i servizi territoriali diffusi per la competizione globale* » (presentata a Roma l'11 ottobre 2000) che ha disegnato sia una mappa del « disagio insediativo » relativa a ben 2.830 comuni italiani sia un significativo ventaglio di dati, preoccupazioni e proposte per la possibile « rivincita dell'Italia minore » attraverso la valorizzazione dei prodotti tipici, la manutenzione del territorio, il turismo rurale, la persistenza — agevolata e « voluta » — di forme non residuali di attività commerciale ed artigianale.

Se è certamente vero che alcuni obiettivi paiono oggi più vicini — si pensi alla « *Guida alle specialità regionali italiane* » edita dall'Istituto per studi, ricerche ed informazioni sul mercato agricolo (ISMEA) e dall'Istituto per il commercio estero (ICE) nel 1999, alle 16.000 aziende agrituristiche già oggi attive in Italia, al rilevante interesse del 1° *Forum* mondiale su « *Agriturismo e turismo rurale* » coordinato dal professor Adriano Ciani a Perugia nell'ottobre 2000 — è altrettanto opportuno ripensare, anche per favorire l'adozione di testi unici sul settore, ad alcune elaborazioni, già oggetto di specifici disegni di legge nel corso della XIII legislatura che si possono oggi riproporre e assemblare in relazione anche al pregevole lavoro svolto da tutte le amministrazioni regionali per cogliere le opportunità dei finanziamenti comunitari. Un insieme di misure di sostegno e di proposte che si riconducono certamente alla « logica » stringente dei diversi regolamenti europei, ma non trascurano una « memoria » che può essere futuro.

PROPOSTA DI LEGGE

CAPO I

DISCIPLINA DELL'AGRITURISMO

ART. 1.

(Finalità).

1. Lo Stato sostiene l'agricoltura, in armonia con i programmi di sviluppo rurale dell'Unione europea e delle regioni, anche mediante la promozione di forme idonee di turismo nelle campagne, volte a qualificare e a valorizzare le risorse specifiche di ciascun territorio, a sostenere il presidio dei suoli da parte degli agricoltori attraverso l'incremento dei redditi aziendali ed il miglioramento della qualità di vita, a recuperare il patrimonio edilizio rurale tutelando le peculiarità paesaggistiche, a contribuire alla difesa dell'ambiente naturale, nonché ad incentivare le produzioni agricole tipiche recuperando le connesse tradizioni enogastronomiche.

ART. 2.

(Definizione di attività agrituristiche).

1. Per attività agrituristiche si intendono esclusivamente le attività di ricezione ed ospitalità esercitate dagli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, anche nella forma di società di capitali o di persone, oppure associati fra loro, attraverso l'utilizzazione della propria azienda in rapporto di connessione e di complementarietà rispetto all'attività di coltivazione del fondo, di silvicoltura e di allevamento del bestiame.

2. Lo svolgimento di attività agrituristiche nel rispetto delle norme di cui alla presente legge non costituisce distrazione della destinazione agricola dei fondi e

degli edifici interessati, dal punto di vista sia catastale ai sensi dell'articolo 3, comma 156, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sia della pianificazione urbanistica.

3. Per lo svolgimento dell'attività agrituristica, l'azienda agricola può impiegare manodopera agricola, sia familiare ai sensi dell'articolo 230-*bis* del codice civile, sia dipendente a tempo determinato e indeterminato.

4. Rientrano fra le attività agrituristiche:

a) dare ospitalità in alloggi o in spazi aperti destinati alla sosta di campeggiatori;

b) somministrare degustazioni, pasti e bevande costituiti prevalentemente da prodotti propri e da prodotti di aziende agricole della zona;

c) organizzare attività ricreative o culturali nell'ambito dell'azienda, nonché escursionistiche.

5. Sono considerati di propria produzione i cibi e le bevande prodotti e lavorati nell'azienda agricola nonché quelli ricavati da materie prime dell'azienda agricola ed ottenuti attraverso lavorazioni esterne.

ART. 3.

(Locali per attività agrituristiche).

1. Possono essere utilizzati per attività agrituristiche i locali siti nell'abitazione dell'imprenditore agricolo ubicata nel fondo.

2. Quando l'attività agricola si svolge in un fondo privo di fabbricati, i comuni possono autorizzare l'esercizio dell'attività agrituristica nell'abitazione dell'imprenditore agricolo anche in frazioni e nuclei abitati, compatibilmente con le caratteristiche di ruralità dell'edificio e del luogo in cui esso è ubicato.

3. Le leggi regionali disciplinano gli interventi per il recupero del patrimonio edilizio esistente ad uso dell'imprenditore agricolo ai fini dell'esercizio di attività agrituristiche.

4. Eventuali autorizzazioni o concessioni necessarie per interventi di restauro, ristrutturazione o adeguamento degli edifici destinati ad attività agrituristiche non sono soggette ad oneri di urbanizzazione.

ART. 4.

(Criteri e limiti dell'attività agriturstica).

1. Le regioni dettano criteri, limiti ed obblighi amministrativi per lo svolgimento dell'attività agriturstica.

2. Il requisito della complementarità dell'attività agriturstica rispetto all'attività agricola produttiva, di cui all'articolo 2, comma 1, è determinato dalle regioni confrontando il tempo di lavoro convenzionale richiesto complessivamente per ciascuna attività. Nella determinazione di tale requisito si tiene conto, applicando coefficienti correttivi, della necessità di particolare sostegno alle attività agrituristiche in zone montane, svantaggiate e sensibili dal punto di vista ambientale.

3. Le attività ricreative di cui all'articolo 2, comma 4, lettera c), possono svolgersi autonomamente rispetto all'ospitalità di cui alle lettere a) e b) del medesimo comma, solo in quanto obiettivamente realizzino la connessione con le attività e le risorse agricole. Le attività ricreative e culturali per le quali tale connessione non si realizzi possono svolgersi esclusivamente come servizi integrativi ed accessori riservati agli ospiti che soggiornano nell'azienda agricola e la partecipazione, anche facoltativa, a tali attività non può dare luogo ad autonomo corrispettivo.

ART. 5.

(Norme igienico-sanitarie).

1. I requisiti igienico-sanitari degli immobili e delle attrezzature da utilizzare per attività agrituristiche sono stabiliti dalle regioni. Nella definizione di tali requisiti si tiene conto delle particolari caratteristiche architettoniche e di ruralità degli edifici, in particolare per quanto

attiene l'altezza e il volume dei locali in rapporto alle superfici aeroilluminanti.

2. La produzione, la preparazione, il confezionamento e la somministrazione di alimenti e di bevande sono soggetti alle disposizioni di cui alla legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni, nonché alle disposizioni di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155, e successive modificazioni.

3. L'autorità sanitaria, nella valutazione dei requisiti dei locali di trattamento e somministrazione di sostanze alimentari e del relativo piano aziendale di autocontrollo igienico-sanitario, tiene conto della diversificazione e della limitata quantità delle produzioni, dell'adozione di metodi tradizionali di lavorazione e dell'impiego di prodotti agricoli propri.

4. Nel caso di somministrazione di pasti limitata esclusivamente alle persone alloggiate in numero massimo di venti, per l'idoneità dei locali è sufficiente il semplice requisito dell'abitabilità, ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 aprile 1994, n. 425, e per la preparazione dei pasti è consentito l'uso della cucina domestica.

5. Ove le opere richieste per l'abbattimento delle barriere architettoniche di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 23 giugno 1989, n. 145, supplemento ordinario, comportino alterazione dell'aspetto architettonico dell'edificio, è autorizzata la deroga all'applicazione del medesimo. La deroga è comunque concessa per i locali di alloggio ove la capacità ricettiva non superi i dieci posti letto.

ART. 6.

(Disciplina amministrativa).

1. I soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 2 della presente legge, che intendono svolgere attività agrituristiche, presentano al comune sede delle attività medesime, ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni,

una comunicazione di inizio dell'attività, nella quale, sotto propria responsabilità, sono indicati:

a) la descrizione dettagliata delle attività previste con l'indicazione delle caratteristiche dell'azienda, degli edifici e delle aree da adibire ad uso agrituristico, della capacità ricettiva, di eventuali periodi di sospensione dell'attività nell'arco dell'anno e delle tariffe massime, riferite a periodi di alta e di bassa stagione, che si intendono praticare per l'anno in corso;

b) la sussistenza analiticamente motivata del requisito di complementarità dell'attività agrituristica rispetto all'attività agricola;

c) la conformità motivata dell'iniziativa alle norme di igiene e di sicurezza pubblica, con particolare riferimento allo smaltimento dei reflui, alla idoneità degli impianti, alla prevenzione del rischio alimentare;

d) il possesso del libretto sanitario da parte delle persone impegnate nell'esercizio dell'attività agrituristica;

e) il possesso delle autorizzazioni o delle concessioni eventualmente previste per l'esecuzione delle opere edilizie eseguite sui fabbricati aziendali destinati alla attività agrituristica;

f) l'autocertificazione della insussistenza delle condizioni soggettive incompatibili con l'esercizio dell'attività agrituristica;

g) il possesso, da parte del titolare, del certificato di abilitazione di cui all'articolo 7.

2. La comunicazione di inizio dell'attività consente immediatamente l'esercizio dell'attività agrituristica. Il comune, entro due mesi, compiuti i necessari accertamenti, provvede al rilascio dell'autorizzazione amministrativa.

3. È facoltà di chi intende esercitare l'attività agrituristica presentare al comune, in luogo della comunicazione di inizio di attività, una domanda di auto-

rizzazione recante dichiarazioni analoghe a quelle indicate per la comunicazione d'inizio dell'attività di cui al comma 1. Decorso due mesi senza pronuncia da parte del comune, la domanda si intende accolta e l'autorizzazione deve essere concessa entro un mese.

4. Il titolare dell'attività agrituristica è tenuto, entro un mese, a comunicare al comune qualsiasi variazione delle attività in precedenza autorizzate.

5. Quando l'attività agrituristica è svolta da società di persone, l'autorizzazione all'esercizio dell'attività agrituristica può essere intestata anche a uno solo dei soci, purché in possesso di una dichiarazione di assenso sottoscritta dagli altri soci. Nel caso di società di capitali, l'autorizzazione deve essere intestata al legale rappresentante.

ART. 7.

(Abilitazione e disposizioni fiscali).

1. Le regioni istituiscono l'esame per il rilascio del certificato di abilitazione all'esercizio dell'attività agrituristica. Per il conseguimento del certificato, le regioni organizzano, in collaborazione con le associazioni agrituristiche più rappresentative, brevi corsi facoltativi di preparazione.

2. Lo svolgimento dell'attività agrituristica nel rispetto delle disposizioni previste dalle leggi regionali in materia, autorizzato ai sensi dell'articolo 6 della presente legge, comporta l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 5 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, recante norme sulla determinazione del reddito imponibile e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di ogni altra normativa previdenziale o comunque settoriale, riconducibile, direttamente o per analogia, all'attività agrituristica.

ART. 8.

(Periodi di apertura e tariffe).

1. L'attività agrituristica può essere svolta tutto l'anno oppure, previa comunicazione al comune, secondo periodi sta-

biliti preventivamente dall'imprenditore agricolo. Tuttavia, ove se ne ravvisi la necessità per esigenze di conduzione dell'azienda agricola, è possibile, senza obbligo di ulteriori comunicazioni al comune, sospendere la ricezione degli ospiti per brevi periodi.

2. Entro il 31 ottobre di ciascun anno, secondo la procedura indicata dalla regione, gli interessati devono presentare una dichiarazione contenente l'indicazione delle tariffe massime, riferite ai periodi di alta e di bassa stagione, che si impegnano a praticare per l'anno seguente.

ART. 9.

(Riserva di denominazione. Classificazione).

1. L'uso della denominazione « agriturismo », e dei termini attributivi derivati, è riservato esclusivamente alle aziende agricole che esercitano l'attività agrituristica ai sensi dell' articolo 6.

2. Le regioni, con il coordinamento del Ministero delle politiche agricole e forestali, stabiliscono un sistema di classificazione dell'offerta agrituristica che tenga conto congiuntamente del livello di confortevolezza dell'ospitalità, della varietà di servizi e della caratterizzazione enogastronomica, naturalistica e culturale dell'accoglienza.

ART. 10.

(Perdita del requisito di complementarità).

1. Ove un'azienda agricola che eserciti l'attività agrituristica da almeno tre anni non sia più in condizione di soddisfare il requisito di complementarità previsto dall'articolo 2, comma 1, può ottenere, dal comune nel cui territorio intende svolgere l'attività, la licenza di esercizio turistico-commerciale, in deroga ad eventuale diversa destinazione d'uso del territorio prevista dal piano regolatore generale.

2. Nella fattispecie di cui al comma 1 l'azienda è comunque vincolata, alle seguenti condizioni:

a) esercizio di una attività agricola significativa in relazione alla superficie

disponibile, comunque non inferiore a due ettari, e alle vocazioni produttive della zona;

b) utilizzazione esclusiva di locali provenienti dal recupero del patrimonio edilizio aziendale esistente;

c) impiego, nella eventuale somministrazione di pasti e di bevande, esclusivamente di prodotti regionali, salvo una quota minima di prodotti extraregionali, stabilita di intesa con le aziende dei territori interessati;

d) svolgimento di eventuali attività ricreative e culturali connesse con l'attività agricola o, in mancanza di tale connessione, a beneficio esclusivo degli ospiti che pernottano.

3. Gli edifici destinati all'attività ricettiva ai sensi del presente articolo, perdono, ai fini fiscali ed urbanistici, il requisito di ruralità. Agli stessi edifici e alle attività di accoglienza che in essi si svolgono si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5.

ART. 11.

(Trasformazione e vendita dei prodotti).

1. Le regioni incentivano la vendita diretta dei prodotti propri, tal quali o comunque trasformati, ai sensi delle disposizioni di cui alla legge 9 febbraio 1963, n. 59.

2. Alla vendita, effettuata dall'imprenditore agricolo, dei prodotti propri trasformati che non rientrino nei limiti previsti dall'articolo 29 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, recante norme sul reddito agrario, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, in materia di determinazione del reddito imponibile e dell'imposta sul valore aggiunto. Le stesse disposizioni si applicano altresì

alla vendita, effettuata dall'imprenditore agricolo congiuntamente alla precedente, di prodotti, tal quali o trasformati, provenienti da altre aziende agricole della regione o di aree limitrofe omogenee.

ART. 12.

(Programmazione e sviluppo dell'agriturismo).

1. Al fine di determinare un più incisivo e coerente sviluppo dell'agriturismo, le regioni elaborano ed aggiornano periodicamente il programma agrituristico regionale, nell'ambito del quale sono individuate le zone di prevalente interesse agrituristico, sono stabilite le procedure di accesso ai contributi finanziari, e sono determinate le future linee di sviluppo del settore tenuto conto delle diverse vocazioni territoriali, nonché le attività di sostegno previste al comma 3.

2. Le regioni, anche nel quadro delle azioni e degli interventi dell'Unione europea finalizzati allo sviluppo del turismo rurale, concedono agli imprenditori agricoli incentivi per realizzare attività agrituristiche. Nella destinazione di tali incentivi si tiene conto, altresì:

a) della ubicazione dell'azienda entro una zona di prevalente interesse agrituristico;

b) della conduzione dell'azienda da parte di un giovane imprenditore ovvero di una donna imprenditrice;

c) dell'attuazione congiunta di diversi servizi agrituristiche;

d) del prevalente orientamento della produzione verso la diversificazione e la tipicizzazione di colture e di allevamenti;

e) dell'attuazione, nell'ambito delle disposizioni vigenti, di rilevanti programmi di agricoltura biologica o di agricoltura ecocompatibile.

3. Le regioni, in collaborazione con le associazioni di operatori agrituristiche più rappresentative, sostengono altresì lo svi-

luppo dell'agriturismo attraverso attività di studio, ricerca, sperimentazione, formazione professionale e promozione.

ART. 13.

(Osservatorio nazionale dell'agriturismo).

1. Ai fini delle attività di indirizzo e di coordinamento proprie del Ministero delle politiche agricole e forestali, nonché allo scopo di favorire la comunicazione e lo scambio di esperienze sul territorio nazionale, le regioni inviano annualmente allo stesso Ministero una relazione sintetica sullo stato dell'agriturismo nel territorio di competenza.

2. Presso il Ministero delle politiche agricole e forestali è istituito l'Osservatorio nazionale dell'agriturismo, di seguito denominato « Osservatorio », all'attuazione del quale partecipano le associazioni di operatori agrituristici più rappresentative. L'Osservatorio cura la raccolta e la elaborazione delle informazioni provenienti dalle regioni e dalle citate associazioni, pubblica annualmente un rapporto nazionale sullo stato dell'agriturismo e lo invia, entro il 31 marzo, al Parlamento che può formulare appositi atti di indirizzo per lo sviluppo del settore.

ART. 14.

(Norme transitorie).

1. La legge 5 dicembre 1985, n. 730, è abrogata.

2. Al primo comma dell'articolo 6 della legge 17 maggio 1983, n. 217, le parole: « gli alloggi agro-turistici, » sono soppresse e l'ottavo comma del medesimo articolo è abrogato.

3. Le aziende agricole già autorizzate all'esercizio dell'attività agrituristica alla data di entrata in vigore della presente legge devono, entro diciotto mesi dalla medesima data, conformare le proprie attività alle disposizioni della presente legge e alle leggi regionali di recepimento,

ovvero dotarsi della licenza di cui all'articolo 10, comma 1.

CAPO II

DISCIPLINA DELLA PROFESSIONE DI GUIDA ALLE RISORSE CULTURALI DEI TERRITORI RURALI

ART. 15.

(Principi generali).

1. Il presente capo stabilisce, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 117 della Costituzione, i principi fondamentali in materia di ordinamento della professione di guida alle risorse culturali dei territori rurali, di seguito denominata « guida ».

2. Restano ferme le disposizioni di cui al capo IX del titolo II del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e la legislazione vigente in materia di sviluppo dei sistemi turistici locali.

ART. 16.

(Definizione).

1. L'esercizio della professione di guida è consentito a chi svolge professionalmente, anche in modo non esclusivo e non continuativo, le seguenti attività:

a) accompagnamento di persone in escursioni di prevalente interesse agrario, paesaggistico e rurale;

b) accompagnamento di persone in visite presso imprese agrarie di particolare interesse dal punto di vista dei rapporti con il territorio circostante;

c) accompagnamento di persone in visite presso le istituzioni scientifiche e culturali competenti in materia di questioni di carattere rurale e di assetto paesaggistico del territorio.

2. Lo svolgimento a titolo professionale delle attività di cui al comma 1 del presente articolo è riservato agli operatori

iscritti all'albo professionale di cui all'articolo 17.

ART. 17.

(Albo professionale).

1. L'esercizio stabile della professione di guida è subordinato alla iscrizione in appositi albi professionali, articolati a livello regionale e tenuti sotto la vigilanza delle medesime regioni dal rispettivo collegio regionale delle guide di cui all'articolo 24.

2. L'iscrizione è effettuata nell'albo professionale della regione nel cui territorio si intende esercitare la professione di guida.

3. L'iscrizione all'albo professionale di una regione abilita all'esercizio della professione di guida in tutto il territorio nazionale.

4. È considerato esercizio stabile della professione di guida ai fini della presente legge l'attività svolta che fa capo ad un recapito, anche stagionale, nel territorio della regione interessata, ovvero che in essa comporta l'espletamento del servizio.

ART. 18.

(Requisiti).

1. Possono ottenere l'iscrizione negli albi professionali delle guide di cui all'articolo 17 coloro che sono in possesso della relativa abilitazione tecnica nonché dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana o di un Paese appartenente all'Unione europea;

b) diploma di scuola media superiore;

c) non aver subito condanne penali che comportino l'interdizione dai pubblici uffici o per le quali non sia stata applicata la sospensione condizionale della pena, salvo aver ottenuto la riabilitazione;

d) residenza o domicilio o stabile recapito in un comune della regione.

ART. 19.

(Trasferimento dell'iscrizione).

1. È ammesso il trasferimento, a domanda, della guida iscritta nell'albo di una regione all'albo corrispondente di un'altra regione.

2. Il trasferimento è disposto dal collegio regionale di cui all'articolo 24 competente per l'albo professionale nel quale è richiesta l'iscrizione, a condizione che l'interessato abbia la propria residenza od il proprio domicilio o stabile dimora in un comune della regione medesima.

ART. 20.

(Abilitazione).

1. L'abilitazione tecnica all'esercizio della professione di guida è conseguita mediante la frequenza di appositi corsi e il superamento dei relativi esami.

2. I corsi di cui al comma 1 devono formare operatori con i seguenti requisiti:

a) approfondita conoscenza del territorio della regione per quanto riguarda gli aspetti relativi alle caratteristiche naturali, al paesaggio, alle forme di insediamento ed all'attività economica, con particolare riferimento all'esercizio dell'agricoltura e dell'evoluzione dei rapporti sociali;

b) approfondita conoscenza della storia, degli usi, dei costumi e delle tradizioni delle popolazioni dei territori nei quali si intende esercitare l'attività di guida o di aspirante guida;

c) possesso di specifiche conoscenze in materia di agricoltura e di storia dell'agricoltura, con particolare riferimento all'influenza sul territorio, sulla vegetazione e sulle forme di insediamento;

d) capacità comunicative ed organizzative, con particolare riferimento alle iniziative turistiche e ricreative che hanno luogo nel territorio in cui si intende operare.

3. I corsi di cui al comma 1 sono organizzati dalle regioni o da enti pubblici o privati, ovvero da istituzioni dalle stesse regioni delegati.

4. Le spese relative all'organizzazione dei corsi di cui al comma 1 sono a carico delle regioni, nell'ambito dei programmi regionali relativi alla formazione professionale.

ART. 21.

(Iscrizione).

1. La iscrizione nell'albo professionale di cui all'articolo 17 ha efficacia per tre anni.

2. Il rinnovo dell'iscrizione nell'albo professionale di cui all'articolo 17 è subordinato all'adempimento degli obblighi di aggiornamento professionale di cui all'articolo 22.

ART. 22.

(Corsi di aggiornamento).

1. Le guide sono tenute a frequentare almeno ogni tre anni un apposito corso di aggiornamento organizzato dal collegio della regione nel cui albo professionale sono iscritte.

2. I contenuti e le modalità dei corsi di aggiornamento di cui al comma 1 sono stabiliti dal direttivo del collegio regionale di cui al medesimo comma.

ART. 23.

(Tariffe).

1. Le tariffe per le prestazioni professionali delle guide sono stabilite dalle competenti autorità della regione, sentito il direttivo del collegio regionale di cui all'articolo 24, nel rispetto della tariffa minima giornaliera fissata dal collegio nazionale di cui all'articolo 25 ed approvata dal Ministero delle politiche agricole e forestali.

ART. 24.

(*Collegio regionale*).

1. In ogni regione è istituito, come organismo di autodisciplina e di autogoverno della professione di guida, il collegio regionale. Il funzionamento del collegio regionale è determinato dalla competente autorità regionale mediante regolamento.

ART. 25.

(*Collegio nazionale*).

1. Presso il Ministero delle politiche agricole e forestali è istituito il collegio nazionale delle guide, come organismo di coordinamento dei collegi regionali di cui all'articolo 24.

2. Il collegio nazionale è formato dai presidenti di tutti i collegi regionali e degli analoghi organismi costituiti nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano.

3. Il funzionamento del collegio nazionale è determinato da apposito regolamento emanato con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

ART. 26.

(*Sanzioni*).

1. L'esercizio abusivo della professione di guida è punito ai sensi dell'articolo 348 del codice penale.

2. La sanzione di cui al comma 1 è applicata dalla competente autorità della regione interessata.

CAPO III

VALORIZZAZIONE, TUTELA E RECUPERO DEI SENTIERI RURALI, DI COLLINA E DI MONTAGNA

ART. 27.

(*Finalità*).

1. I sentieri rurali, di collina e di montagna, quali patrimonio culturale e

territoriale, sono recuperati, tutelati e valorizzati a fini sociali, economici, ambientali e storici.

2. Gli interventi per la tutela e la valorizzazione dei sentieri di cui al comma 1 comprendono:

a) la rilevazione e il censimento;

b) il recupero, la tutela e la conservazione mediante interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria;

c) la promozione della fruizione pubblica a fini sociali, economici, turistici e culturali.

ART. 28.

(Definizione di sentiero rurale, di collina e di montagna e delle sue pertinenze).

1. Il sentiero rurale, di collina e di montagna è quel particolare tracciato o pista, non classificato nella viabilità, anche non rilevato cartograficamente, che unisce borgate e case sparse rurali di collina e di montagna e queste con strade comunali e provinciali, che raggiunge alpeggi, boschi, località agro-silvo-pastorali, località per lo sport e il tempo libero, rifugi, luoghi cari e significativi alla memoria storica locale e al culto religioso o luoghi di interesse naturalistico e paesaggistico.

2. Ai fini della presente legge, le mulattiere, le piste d'esbosco e i tratturi, già realizzati alla data di entrata in vigore della medesima, sono assimilati ai sentieri tutelati dalla stessa, qualora e in quanto regolarmente utilizzati anche ai fini escursionistici.

3. Si considerano pertinenze dei sentieri rurali, di collina e di montagna, ai fini della presente legge, i muri di sostegno e di contenimento, la pavimentazione con pietre, il taglio delle rocce a gradoni e tutte le opere e i manufatti realizzati, nel corso del tempo, direttamente funzionali all'uso dei sentieri stessi.

ART. 29.

(Censimento, accatastamento e vigilanza).

1. Ogni regione istituisce un catasto dei sentieri rurali, di collina e di montagna, come definiti ai sensi dell'articolo 28, nel quale sono accatastati i sentieri per i quali vi sia un soggetto pubblico o privato iscritto nell'apposito registro di cui al comma 2 dell'articolo 30, che dichiara di provvedere alla relativa manutenzione.

2. I soggetti pubblici e privati sono tenuti a conferire al catasto regionale di cui al comma 1 le rilevazioni e le elaborazioni di cui sono in possesso concernenti i sentieri rurali, di collina e di montagna.

3. I sentieri accatastati ai sensi del comma 1 assumono interesse pubblico. Le province esercitano la relativa vigilanza, con potere di disporre il ripristino e la rimozione onerosa di eventuali occupazioni abusive, impedimenti e limitazioni all'uso pubblico dei percorsi censiti.

4. Tutte le modifiche di percorso o di tipologia apportate ai sentieri rurali, di collina e di montagna devono essere registrate nel catasto di cui al comma 1.

ART. 30.

(Soggetti preposti all'attuazione degli interventi).

1. Sono soggetti preposti all'attuazione degli interventi di cui al comma 2 dell'articolo 27 i comuni, le comunità montane e gli enti di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo.

2. Ogni regione istituisce un registro degli enti che intendono operare per il recupero, la salvaguardia, la rilevazione, il censimento e la valorizzazione dei sentieri rurali, di collina e di montagna, stabilendo i requisiti e le modalità per l'iscrizione.

3. Gli enti che intendono accedere ai benefici di cui alla presente legge devono essere iscritti al registro di cui al comma 2 nonché garantire la manutenzione dei sentieri rurali, di collina e di montagna. Per i comuni e le comunità montane e loro

consorzi, per il Club alpino italiano (CAI), nonché per le associazioni già riconosciute con legge nazionale, regionale, delle province autonome o ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni, e per le loro articolazioni territoriali, non è previsto l'obbligo dell'iscrizione.

ART. 31.

(Interventi di manutenzione).

1. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, si considerano interventi di manutenzione ordinaria: gli interventi di pulizia, il mantenimento della praticabilità mediante consolidamento statico, il livellamento e la pulizia del sedime, il mantenimento della segnaletica e ogni altro intervento tendente al mantenimento dello stato d'uso del sentiero rurale, di collina e di montagna nonché delle sue pertinenze. Hanno natura di interventi di manutenzione straordinaria gli interventi di ripristino della funzione d'uso del sentiero mediante costruzione o ricostruzione del medesimo, delle sue pertinenze, anche mediante modifiche, da apportare esclusivamente nei casi di esigenza di messa in sicurezza e direttamente connesse all'uso dei percorsi, oltre agli interventi necessari per l'approntamento di idonea segnaletica.

2. Gli interventi di manutenzione ordinaria dei sentieri ammessi ai benefici di cui alla presente legge devono essere preventivamente comunicati ai comuni o alle comunità montane, ove istituite, interessati territorialmente. Gli interventi di carattere straordinario e strutturale richiedono, quale condizione preliminare per l'accesso al finanziamento, l'autorizzazione del comune o della comunità montana, ove istituita.

3. Al fine di una omogenea e non contrastante segnalazione dei sentieri di cui al comma 1 la segnaletica ivi apposta deve in ogni caso conformarsi ai criteri di unificazione indicati dal CAI.

ART. 32.

(Modalità degli interventi).

1. Le regioni stabiliscono i criteri e le modalità per l'accesso al finanziamento degli interventi di cui alla presente legge, delegando alle province la valutazione, il finanziamento e la conseguente e correlata attività di controllo sull'attuazione degli interventi stessi.

2. Le regioni promuovono lo sviluppo delle associazioni che operano nell'ambito delle finalità di cui all'articolo 27, valorizzandone le potenzialità sul piano turistico, culturale e ricreativo. Nella valutazione degli interventi, ai fini del finanziamento è considerato elemento qualificante la valorizzazione di attività agro-silvo-pastorali, turistiche o di recupero etnografico e di ricerca storiografica relativa all'utilizzazione e alla storia dei sentieri rurali, di collina e di montagna.

ART. 33.

(Piano di intervento per i sentieri).

1. I comuni o le comunità montane, ove istituite, predispongono, avvalendosi dell'assistenza della provincia, specifici piani di intervento per i sentieri rurali, di collina e di montagna insistenti nei rispettivi territori.

2. Le regioni riservano una quota delle risorse da destinare alle finalità della presente legge al finanziamento della redazione e dell'aggiornamento dei piani di cui al comma 1.

ART. 34.

(Norme finanziarie).

1. Per il finanziamento degli interventi previsti dal presente capo è istituito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente, la cui dotazione è stabilita in lire 90 miliardi per l'anno 2001 e in lire 90 miliardi per l'anno 2002. A

decorrere dall'anno 2003 si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera *d*), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

2. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio provvede annualmente, con proprio decreto, di concerto con i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, delle politiche agricole e forestali e dell'economia e delle finanze d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, al riparto tra le regioni e le province autonome delle risorse del fondo di cui al comma 1.

3. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, determinato in lire 90 miliardi per il 2001 e lire 90 miliardi per il 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 35.

(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

